



**Tribunale di Milano**  
**DODICESIMA CIVILE**

**Il Giudice**

sciogliendo la riserva del 12 luglio 2016;  
esaminati gli atti;

rilevato che la società ██████████ ha avanzato in data 8 aprile 2016 istanza di concessione di ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 186 ter c.p.c.;  
rilevato che il citato articolo subordina l'accoglimento dell'istanza alla ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 633 comma 1 n. 1 e comma 2 c.p.c. e di cui all'art. 634 c.p.c.;  
rilevato che ai fini dell'art. 633 c.p.c. è necessario che si tratti di diritti di credito aventi ad oggetto somme liquide di denaro o una quantità di cose fungibili, ovvero di diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, con conseguente inammissibilità delle domande di ingiunzione avanzate al di fuori dei predetti limiti;  
ritenuta, di conseguenza, che è inammissibile la domanda di ingiunzione avente ad oggetto il rilascio di un immobile;

**P.Q.M.**

dichiara l'inammissibilità dell'istanza *ex art.* 186 ter c.p.c.;  
rinvia alla già fissata udienza del 7 giugno 2017 ore 10:00 per la precisazione delle conclusioni.

Milano, 12/07/2016.

**Il Giudice**  
*dott.ssa Ada Favaro*

